

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione <Castelli di Carta>, di promozione sociale.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Roma (Rm) in Via della Cava Aurelia 84 F. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale in Italia e all'Estero;
- 2) I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- 3) L'Associazione ha come scopo quello di sostenere e promuovere progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e della dignità dell'uomo in Italia e all'Estero;
- 4) Per il raggiungimento di tali finalità l'associazione porrà in essere iniziative volte alla programmazione, pubblicizzazione (attraverso sito internet, foglio informativo, opuscoli, etc) e al reperimento di fondi (mercatini della solidarietà, cene di beneficenza, tornei sportivi, eventi culturali, etc);
- 5) Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
- 6) Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;
- 7) La sua durata è illimitata.

Art. 4 I SOCI

1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento di tali scopi.

2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

3) Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

° Il numero dei soci effettivi è illimitato.

° I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

° L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

° Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

- 1) I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2) Tutti i soci hanno il diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione.
- 3) Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
- 4) L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5) Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.
- 2) Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 3) L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
- 4) E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
- 5) Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 3) Deve inoltre essere convocata:
 - a. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
 - b. quando la richiede almeno un decimo dei soci.Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 4) L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 5) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

- 6) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a. elegge il Presidente
- b. elegge il Comitato Direttivo;
- c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g. approva il programma annuale dell'associazione.

- 7) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega (max 2); sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

- 9) Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. Esso dura in carica 8 anni ed è automaticamente riconfermato tranne nel caso siano richieste nuove elezioni da parte di almeno 2/3 dell'Assemblea dei soci.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo viene eletto il Presidente.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

Associazione "Castelli di Carta"

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative promozionali
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

- 1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il conto preventivo contiene le previsioni di spesa ed entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2) Il rendiconto è predisposto dal comitato direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo presente statuto.
- 3) Il rendiconto è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.